

Rimini Holding S.p.A.
Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini)

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini (RN)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini
n.314710**

Capitale sociale: €.10.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato)

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

<i>Titolo I - Principi generali.....</i>	2
<i>1 Premessa</i>	2
<i>2 Definizioni</i>	2
<i>Titolo II - Conferimento di incarichi individuali</i>	3
<i>3 Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	3
<i>4 Presupposti generali per l'affidamento degli incarichi individuali.....</i>	4
<i>5 Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi individuali</i>	5
<i>6 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi individuali.....</i>	5
<i>7 Conferimento di incarichi individuali mediante procedure comparative.....</i>	6
<i>8 Conferimento di incarichi individuali in via diretta</i>	7
<i>9 Formazione della graduatoria.....</i>	7
<i>10 Formalizzazione degli incarichi</i>	8
<i>11 Condizioni per l'esecuzione degli incarichi individuali</i>	8
<i>Titolo III - Acquisto di beni e/o servizi</i>	8
<i>12 Presupposti e ambito di applicazione.....</i>	8
<i>13 Procedura per l'acquisto di beni e/o servizi.....</i>	8

Titolo I - Principi generali

1 Premessa

1.1 Ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge¹, il presente regolamento disciplina le procedure per:

- a) il conferimento di incarichi individuali;
- b) l'acquisto di beni e servizi²;

da parte di Rimini Holding s.p.a. (nel prosieguo del presente atto "la Società") al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nella scelta dei contraenti.

E' escluso dal presente regolamento il "servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" affidato al socio unico Comune di Rimini, in virtù di quanto da questo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 e confermato con successive ulteriori analoghe deliberazioni.

2 Definizioni

2.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si intendono:

- a) per "incarichi individuali" gli incarichi di:
 - a.1) "lavoro autonomo occasionale";
 - a.2) "lavoro autonomo professionale";
 - a.3) "collaborazione";
 - a.4) "studio";
 - a.5) "ricerca";
 - a.6) "consulenza";come di seguito specificati;
- b) per "incarichi di lavoro autonomo occasionale" le prestazioni d'opera di qualunque tipo, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, da soggetti che non svolgono professionalmente l'attività oggetto dell'incarico, conferite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di "contratti d'opera"³;
- c) per "incarichi di lavoro autonomo professionale" le prestazioni d'opera di qualunque tipo, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, da soggetti che svolgono professionalmente l'attività oggetto dell'incarico, conferite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di "professioni intellettuali"⁴;

¹ Attualmente trattasi del D.Lgs.165/2001 per gli incarichi individuali e del D.Lgs.50/2016 per l'acquisto di beni e servizi.

² Non vengono disciplinati anche i lavori in quanto si prevede che la società, per il tipo di attività svolta, non abbia necessità di acquisirne.

³ Attualmente trattasi dell'articolo 2222 c.c.

⁴ Attualmente trattasi dell'articolo 2229 c.c.

- d) per “incarichi di collaborazione” i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera di qualunque tipo, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di “contratti d'opera” e di “professioni intellettuali”;
- e) per “incarichi di studio”, le attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, lo studio e l'elaborazione di ipotesi di fattibilità, soluzioni di questioni inerenti all'attività della società committente;
- f) per “incarichi di ricerca”, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della società committente;
- g) per “incarichi di consulenza”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo:
 - g.1) le prestazioni finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - g.2) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio legale della società;
 - g.3) le prestazioni finalizzate all'individuazione e/o definizione (anche in contraddittorio con eventuali controparti) del contenuto di atti di qualunque tipo e/o all'elaborazione dei relativi schemi;
- h) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con l'oggetto dell'incarico in affidamento;
- j) per Società, “Rimini Holding s.p.a.”;
- k) per “importo” dell'incarico o dell'acquisto (di beni e/o servizi): il relativo importo al netto degli oneri previdenziali e/o fiscali ad esso eventualmente connessi.

Titolo II - Conferimento di incarichi individuali

3 Oggetto e ambito di applicazione

3.1 Fermo restando il principio generale in forza del quale Rimini Holding s.p.a. provvede al perseguimento del proprio oggetto sociale con il proprio organo amministrativo e/o con il personale messo a disposizione dal socio unico Comune di Rimini, in virtù di quanto da questo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 e confermato con successive ulteriori analoghe deliberazioni, le presenti disposizioni disciplinano il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo - occasionale o professionale - di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza, a prescindere dalla modalità di conferimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con contratti di lavoro autonomo - occasionale o professionale - di collaborazione, di prestazione d'opera, anche intellettuale, ecc.), con particolare riferimento a quanto previsto dalle

vigenti disposizioni di legge in materia di “contratti d’opera”⁵ e di affidamento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche⁶.

3.2 Restano esclusi dalle disposizioni del presente titolo II, limiti, criteri e modalità di affidamento previsti da specifiche disposizioni legislative e, in ogni caso, gli incarichi seguenti:

- a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio della società, di natura non continuativa né periodica, consistenti nella trattazione di singole controversie o questioni, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi elencati al precedente articolo 1;
- b) gli incarichi ai componenti delle commissioni di gara;
- c) gli incarichi di componente del collegio sindacale.

3.3 Gli incarichi di cui al precedente comma sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web della Società disciplinate dal successivo articolo 11.1.

3.4 Le disposizioni del presente titolo II hanno per oggetto l’affidamento di incarichi individuali e nulla dispongono riguardo agli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito della vigente normativa in materia di contratti pubblici di forniture e servizi e disciplinati dal successivo titolo III.

4 Presupposti generali per l’affidamento degli incarichi individuali

4.1 La Società, attraverso il proprio organo amministrativo, può conferire “incarichi individuali” esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) unicamente per esigenze cui non può far fronte con il proprio organo amministrativo e/o con il personale messo a disposizione dal socio unico Comune di Rimini, in virtù di quanto da questo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 e confermato con successive ulteriori analoghe deliberazioni;
- b) solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, salvo il caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore d’interesse;
- c) l’oggetto della prestazione da rendere deve essere coerente con gli scopi sociali e con i programmi della Società, riportati nei rispettivi documenti di previsione, e con le esigenze di funzionalità della Società;
- d) l’esigenza di affidamento dell’incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

⁵ Attualmente trattasi dell’articolo 2222 c.c.

⁶ Attualmente trattasi dell’articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001.

- f) qualora prevista, deve essere stata svolta la procedura comparativa disciplinata ai successivi articoli 6 e 7 del presente regolamento;
- g) il compenso della prestazione deve essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto e l'organo amministrativo della Società deve attestarne la congruità in rapporto all'utilità presumibilmente derivante alla stessa.

5 Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi individuali

5.1 Gli incarichi individuali sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente articolo 4, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art.51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità previste dall'art.25 della legge n.724/1994;
- c) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- d) le cause di incompatibilità previste dall'art.92, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro;
- e) le cause di incompatibilità previste dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, con riguardo ai dipendenti di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro.

5.2 L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dall'organo amministrativo della Società prima dell'affidamento dell'incarico.

6 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi individuali

6.1 Gli incarichi individuali, di qualunque importo, devono essere affidati con le procedure comparative del presente articolo e del successivo articolo 7, fatte salve le deroghe previste al successivo articolo 8.

6.2 L'organo amministrativo della Società, con apposito provvedimento:

- a) motiva la necessità dell'incarico e dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dai precedenti articoli 4 e 5;
- b) definisce le caratteristiche (titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in ordini o albi professionali, esperienze professionali, ecc.) che il soggetto che deve rendere la prestazione deve possedere;
- c) definisce l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto.

6.3 L'organo amministrativo della Società definisce ed approva un apposito avviso di selezione, contenente tutti gli elementi indicati al precedente articolo 4, i criteri di ammissione alla selezione, i criteri di valutazione dei partecipanti ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso la Società;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) al ribasso del compenso richiesto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministratore;
- e) ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico.

6.4 L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 e deve essere seguito:

- a) per incarichi individuali di importo fino ad euro 10.000,00, da procedura comparativa con almeno tre soggetti, scelti mediante sorteggio tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse;
- b) per incarichi individuali di importo superiore ad euro 10.000,00 ed inferiore a quello entro il quale le vigenti norme di legge in materia di "contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", consentono l'affidamento diretto senza preventiva consultazione di due o più operatori⁷, da procedura comparativa con almeno cinque soggetti, scelti mediante sorteggio tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse;
- c) per incarichi individuali di importo superiore a quello entro il quale le vigenti norme di legge in materia di "contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", consentono l'affidamento diretto senza preventiva consultazione di due o più operatori ed inferiore alle "soglie di rilevanza comunitaria"⁸, da procedura comparativa con tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse.

6.5 I requisiti prescritti nell'avviso di selezione devono essere posseduti alla data di presentazione delle manifestazioni di interesse.

7 Conferimento di incarichi individuali mediante procedure comparative

7.1 A seguito dell'avviso di cui all'articolo 6.3, le operazioni di sorteggio e di valutazione delle manifestazioni di interesse sono effettuate dal "responsabile unico del procedimento" ("r.u.p."), che di norma coincide con un membro dell'organo amministrativo.

7.2 Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il r.u.p. può essere supportato da apposita commissione tecnica. La commissione tecnica, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del r.u.p., che può presiederla.

7.3 Ai membri della commissione tecnica può essere riconosciuta una indennità di funzione, ad esclusione del r.u.p. e del personale messo a disposizione dal socio unico Comune di Rimini, in

⁷ Attualmente trattasi dell'articolo 1, comma 2, del D.L.76/2020, convertito in L.120/2020, come modificato dal D.L.77/2021, convertito in L.108/2021, che consente l'affidamento diretto per importi inferiori ad €.139.000,00.

⁸ Attualmente, per i servizi nei settori ordinari (in cui opera la Società), trattasi di €.214.000,00.

virtù di quanto da questo stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 e confermato con successive ulteriori analoghe deliberazioni.

7.4 Il r.u.p., eventualmente supportato dalla commissione tecnica, procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, dopo aver espletato il sorteggio nei casi in cui è previsto, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.

7.5 Se previsto nell'avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, possono essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.

7.6 Delle operazioni di scelta dell'incaricato deve essere redatto un verbale sottoscritto dal r.u.p. e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i candidati deve essere comunicato l'esito della selezione.

8 Conferimento di incarichi individuali in via diretta

8.1 In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7 la Società può conferire incarichi individuali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando:

- a) a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b) l'incarico riguardi prestazioni da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali;
- c) l'incarico riguardi attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

8.2 Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti ed adeguate rispetto allo specifico incarico, desumibili dal curriculum.

8.3 La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo.

9 Formazione della graduatoria

9.1 Ove prevista nell'avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

9.2 La graduatoria di merito è approvata dal r.u.p.. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Società.

9.3 Il candidato risultato primo in graduatoria è invitato alla stipula dell'apposito contratto di incarico.

10 Formalizzazione degli incarichi

10.1 L'organo amministrativo della Società formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

10.2 Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- b) luogo di svolgimento dell'attività;
- c) oggetto dell'attività prestata e modalità specifiche di realizzazione;
- d) compenso e modalità di pagamento;
- e) penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- f) foro competente;
- g) obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- h) obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2001 (codice "CIG"), per i casi in cui sono previsti.

10.3 Nessun incarico di cui al presente regolamento può avere corso se non viene preliminarmente stipulato il relativo contratto.

11 Condizioni per l'esecuzione degli incarichi individuali

11.1 Entro i termini stabiliti dalle vigenti norme di legge in materia di trasparenza⁹, l'organo amministrativo della Società pubblica sul sito web della stessa, in forma tabellare sintetica, tutti i provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi individuali - inclusi quelli regolamentati da specifiche disposizioni legislative - assunti dalla Società, completi della indicazione di tutte le informazioni previste dalle suddette norme (estremi dell'atto di conferimento, oggetto della prestazione, ragione dell'incarico, durata, soggetto incaricato con relativo curriculum, procedura seguita per la relativa selezione, compenso assegnato).

Titolo III - Acquisto di beni e/o servizi

12 Presupposti e ambito di applicazione

12.1 L'acquisto di beni e/o servizi deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto dal presente regolamento.

12.2 Nell'acquisto di beni e/o servizi la Società si ispira ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

12.3 Le procedure di acquisto di beni e/o servizi devono garantire la salvaguardia degli interessi e del patrimonio della società.

13 Procedura per l'acquisto di beni e/o servizi

⁹ Attualmente trattasi dell'articolo 15 bis, comma 1, del D.Lgs.33/2013, che stabilisce il termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico.

13.1 La Società segue la procedura indicata nel presente articolo per l'acquisto di beni e/o servizi rientranti nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici, codice CPV, adottato dai vigenti regolamenti dell'Unione Europea¹⁰.

13.2 Gli acquisti di beni e/o servizi - da svolgersi con i soggetti iscritti in uno dei portali elettronici pubblici¹¹ o ivi convenzionati, qualora la "categoria merceologica" sia ivi presente e l'importo ecceda quello eventualmente stabilito dalle norme di legge vigenti per l'obbligatorio ricorso a tali strumenti¹² - sono commissionati:

- a) per l'importo non superiore ad euro 10.000,00 a fornitori individuati direttamente, senza preventiva consultazione di due o più operatori economici;
- b) per l'importo superiore ad euro 10.000,00 e non superiore a quello entro il quale le vigenti norme di legge in materia di "contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", consentono l'affidamento diretto senza preventiva consultazione di due o più operatori¹³, a fornitori individuati con procedura negoziata, da svolgersi secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6.4 lettera "b" del presente regolamento;
- c) per importo superiore a quello entro il quale le vigenti norme di legge in materia di "contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", consentono l'affidamento diretto senza preventiva consultazione di due o più operatori ed inferiore alle "soglie di rilevanza comunitaria"¹⁴ a fornitori individuati con procedura negoziata, da svolgersi secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6.4 lettera "c" del presente regolamento.

13.3 Qualora la "categoria merceologica" relativa agli acquisti di beni e servizi da acquisire non sia presente sui citati portali elettronici pubblici o nelle "convenzioni", la Società utilizza, a mezzo pec, la medesima procedura indicata al precedente articolo 13.2 con sorteggio effettuato tra coloro che hanno manifestato l'interesse a fronte della pubblicazione di apposito avviso di selezione, con modalità analoghe a quelle previste ai precedenti articoli 6.3 e 6.4.

13.4 Qualora la "categoria merceologica" relativa agli acquisti di beni e servizi da acquisire sia presente sui citati portali elettronici pubblici o nelle "convenzioni", ma l'importo non ecceda quello

¹⁰ Attualmente trattasi del regolamento (CE) n. 213/2008.

¹¹ Attualmente trattasi del portale elettronico pubblico nazionale "Acquistinretepa" e di quello regionale dell'Emilia-Romagna "Intercenter".

¹² Attualmente la soglia che impone il ricorso al MEPA (per le categorie merceologiche ivi presenti) è di €5.000 (come stabilito dall'art.1, comma 130 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che ha modificato l'art. 1, comma 450 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)).

¹³ Attualmente trattasi dell'articolo 1, comma 2, del D.L.76/2020 convertito in L.120/2020, come modificato dal D.L.77/2021, convertito in L.108/2021, che consente l'affidamento diretto per importi inferiori ad €139.000,00.

¹⁴ Attualmente, per i servizi nei settori ordinari (in cui opera la Società), trattasi di €214.000,00.

eventualmente stabilito dalle norme di legge vigenti per l'obbligatorio ricorso a tali strumenti¹⁵, la Società procederà con fornitori individuati direttamente, senza preventiva consultazione di due o più operatori economici.

13.5 L'organo amministrativo della Società, con apposito provvedimento:

- a) definisce l'acquisto (oggetto, durata, corrispettivo) e ne motiva la necessità;
- b) definisce le caratteristiche (abilitazioni, certificazioni, esperienze professionali, capacità tecniche e/o economiche) che il fornitore deve possedere;

13.6 In deroga a quanto previsto dal presente articolo 13, la Società può effettuare acquisti con fornitori individuati direttamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando esista un unico fornitore dei beni e/o servizi ricercati.

¹⁵ Attualmente la soglia che impone il ricorso al MEPA (per le categorie merceologiche ivi presenti) è di €5.000 (come stabilito dall'art.1, comma 130 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che ha modificato l'art. 1, comma 450 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)).